

COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

CER San Vendemiano Climate-neutral Smart City

REGOLAMENTO SULL'ADESIONE ALLA CONFIGURAZIONE DI AUTOCONSUMO E SULLA DESTINAZIONE DEGLI INCENTIVI E DEI PROVENTI DELLE ATTIVITÀ

Titolo I – Adesione alla CER e recesso

Art. 1 – Requisiti per l'adesione

1.1. L'adesione all'Associazione è aperta a tutti i clienti finali che abbiano i requisiti di legge e di Statuto.

1.2. Non è consentita l'adesione di imprese il cui scopo industriale e principale sia la partecipazione a comunità di energia rinnovabile e/o la cui attività prevalente rientri nei codici ATECO 35.11.00 e 35.14.00 e assimilati.

1.3. Per l'adesione nella categoria dei Soci Produttori, è necessario che l'interessato dimostri di possedere un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili entrato in esercizio successivamente alla data di costituzione della CER o, se entrato in funzione prima del 24 gennaio 2024, un impianto progettato e realizzato sin dall'origine per essere incluso nella CER.

Art. 2 – Requisiti della domanda di adesione

2.1. La domanda di adesione alla CER è presentata dall'interessato al Consiglio Direttivo della CER.

2.2. Nel caso in cui il soggetto richieda l'adesione come "Ordinario", il Consiglio Direttivo verifica il possesso dei requisiti soggettivi per l'adesione alla CER previsti dalla legge o dallo Statuto. L'interessato deve allegare all'istanza di partecipazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 attestante l'assenza delle cause di incompatibilità. Il Consiglio Direttivo può inoltre richiedere documentazione integrativa a comprova del possesso dei requisiti.

2.3. Nel caso in cui il soggetto richieda l'adesione come "Produttore" o "Consumatore", l'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi;
- b) l'indicazione del POD o dei POD dei quali l'interessato è titolare, unitamente alla documentazione utile a stimare i consumi di energia elettrica per fasce orarie su base annuale (es. le fatture di fornitura dell'energia elettrica degli ultimi 12 mesi, i dati forniti dal distributore di energia elettrica con indicazione dei consumi per fasce orarie, ore o quarti d'ora);
- c) la documentazione richiesta dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l'inserimento del POD nella configurazione di autoconsumo, come dettagliatamente riportata nella domanda di adesione;

- d) nel caso di Produttori:
- le schede relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possedute, recanti le informazioni su: tipologia, potenza, anno di installazione, eventuali incentivi o contributi fruiti per l'installazione, producibilità dell'impianto determinata con l'utilizzo dell'applicativo PVGIS (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/) o altra modalità che sarà indicata nella domanda di adesione;
 - per gli impianti già in esercizio nell'anno precedente la domanda di adesione: i dati relativi al consumo di energia elettrica dei precedenti tre anni, ricavati dalle statistiche fornite dal distributore di energia elettrica, nonché le informazioni relative alla quota di energia autoconsumata;
 - una copia sottoscritta del contratto di attribuzione della disponibilità degli impianti alla CER;
- e) per le persone fisiche appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
- ISEE familiare inferiore a euro 15.000 annui o inferiore a euro 30.000 annui in presenza di 4 o più figli minori; oppure
 - nucleo familiare composto da persone di età superiore a 75 anni percettori di pensione minima o sociale; oppure
 - presenza all'interno del nucleo familiare di persone in condizioni di salute precarie che utilizzano apparecchiature "salvavita";
- f) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
- statuto o atto costitutivo e una visura camerale aggiornata;
 - una relazione sulla natura dell'ente e sulle finalità perseguite, con particolare riferimento alle attività di interesse sociale promosse dal soggetto;
- g) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti che l'interessato non versa in alcuna delle cause che, ai sensi del d.m. 414 del 7.12.2023 e delle disposizioni attuative, impediscano l'accesso alla tariffa incentivante ivi disciplinata.

2.4. La richiesta di passaggio da una categoria di soci all'altra è esaminata dal Consiglio Direttivo come una nuova domanda.

Art. 3 – Esame della domanda di adesione

3.1. Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, provvede alla sua valutazione e delibera sull'ammissione dell'interessato, secondo le norme di legge e Statuto.

3.2. Contestualmente all'ammissione nella CER, il Consiglio Direttivo attribuisce al Socio un Coefficiente di Partecipazione alla CER.

3.3. Per il Socio appartenente alla categoria di Produttore il Coefficiente di Partecipazione del Socio Produttore (CPP) viene determinato in funzione del contributo offerto dal Socio alla produzione di energia rinnovabile per la condivisione nell'ambito della CER secondo la seguente formula:

$$CPP_i = E_i * CC_i * CPI_i * CPU_i$$

Dove

- E_i è l'energia rinnovabile prodotta annualmente dall'impianto di produzione da inserire nella configurazione CER, misurata in kWh/anno e determinata con l'utilizzo dell'applicativo PVGIS (https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/) o altra modalità che sarà indicata nella domanda di adesione, eventualmente corretta secondo il coefficiente di degrado dell'impianto;
- CC_i è il coefficiente di condivisione dell'energia che assume il valore di 0,7 per gli impianti domestici senza sistema di accumulo energetico e 0,2 per tutti gli altri produttori;
- CPI_i è il coefficiente premio per l'investimento, riconosciuto ai produttori che hanno realizzato un impianto di produzione di energia sovradimensionato rispetto alle proprie necessità a beneficio della CER; assume il valore 1,2 nel caso in cui l'energia rinnovabile prodotta annualmente E_i risulti maggiore dell'energia consumata nei 12 mesi precedenti l'entrata in esercizio dell'impianto FER, altrimenti assume il valore 1;
- CPU_i è il coefficiente premio per la natura pubblica o sociale del Socio Produttore, viene discrezionalmente attribuito dal Consiglio Direttivo ad Enti Pubblici, Associazioni ed Enti del Terzo Settore operativi nel territorio di riferimento della CER ed assume il valore 1,2; per tutti gli alti Soci e nel caso di non attribuzione assume il valore 1.

Ogni due anni il Consiglio Direttivo provvede all'aggiornamento del Coefficiente di Partecipazione dei Soci Produttori, in relazione al calo dell'efficienza degli impianti esistenti, alla variazione dei consumi o alla riponderazione dei Coefficienti. I Produttori sono tenuti a fornire al Consiglio Direttivo la documentazione necessaria all'aggiornamento.

3.4. Per il Socio appartenente alla categoria di Consumatore il Coefficiente di Partecipazione del Socio Consumatore (CPC) viene determinato in funzione del contributo offerto dal Socio al consumo dell'energia rinnovabile condivisa nell'ambito della CER secondo la seguente formula:

$$CPC_i = EC_i * CU_i * CCU_i * CCP_i * CCV_i$$

Dove

- EC_i è l'energia consumata nei 12 mesi precedenti la domanda di ammissione, misurata in kWh/anno.
- CU_i è il coefficiente di utilizzo dell'energia condivisa nell'ambito della CER che assume il valore di 0,35 per i consumatori domestici e 0,5 per tutti gli altri consumatori;
- CCU_i è il coefficiente correttivo per la natura pubblica o sociale del Socio Consumatore, viene discrezionalmente attribuito dal Consiglio Direttivo ad Enti Pubblici, Associazioni ed Enti del Terzo Settore operativi nel territorio di riferimento della CER ed assume il valore 2; per tutti gli alti Soci e nel caso di non attribuzione assume il valore 1;

- **CCP_i** è il coefficiente correttivo per i piccoli consumatori, viene discrezionalmente attribuito dal Consiglio Direttivo ai consumatori domestici con consumo di energia nei 12 mesi precedenti la domanda di adesione inferiore a 7000 kWh/anno ed assume il valore 2; per tutti gli alti Soci e nel caso di non attribuzione assume il valore 1;
- **CCV_i** è il coefficiente correttivo per le persone fisiche appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, viene discrezionalmente attribuito dal Consiglio Direttivo ed assume il valore 5; per tutti gli alti Soci e nel caso di non attribuzione assume il valore 1.

Ogni due anni il Consiglio Direttivo provvede all'aggiornamento del Coefficiente di Partecipazione dei Soci Consumatori, in relazione alla variazione dei consumi o alla riponderazione dei Coefficienti. I Consumatori sono tenuti a fornire al Consiglio Direttivo la documentazione necessaria all'aggiornamento.

3.5. In coincidenza della redazione dello schema di bilancio, il Consiglio Direttivo può deliberare la variazione della misura dei coefficienti precedentemente esposti per garantire una equa distribuzione dei proventi oggetto di destinazione tra i Soci Produttori e i Soci Consumatori; la delibera è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea unitamente all'approvazione del bilancio sociale ed è efficace anche per gli esercizi successivi.

Art. 4 – Recesso dalla CER

4.1. Il recesso dalla CER deve essere comunicato mediante lettera raccomandata, messaggio PEC o consegna a mano al Segretario. Entro i successivi trenta giorni il Segretario provvede al compimento degli atti necessari a dissociare il Socio receduto dalla CER e alla sua cancellazione dal libro dei Soci.

Titolo II – Destinazione delle risorse

Art. 5 – Determinazione delle risorse da ripartire

5.1. Il Consiglio direttivo approva lo schema di bilancio della CER, nel quale sono evidenziati i proventi generati dalla CER suddivisi per le seguenti categorie:

- a) proventi afferenti al contributo per l'energia elettrica condivisa, attribuito alla CER ai sensi del d.m. MASE n. 414 del 7.12.2023, ripartiti per cabina primaria, comprensivi dell'eventuale restituzione delle componenti tariffarie;
- b) proventi della vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità;
- c) proventi derivanti dalle altre attività svolte dalla Comunità ai sensi dell'art. 31, co. 2, lett. f) d.lgs. n. 199/2021.

5.2. I proventi sono indicati al netto di eventuali costi, oneri, imposte e spese connessi alle attività che li hanno generati.

5.3. Dai proventi così individuati, sono dedotte le voci previste nell'art. 15.3., numeri 1), 2), 3) e 4) dello Statuto. La deduzione è effettuata preferenzialmente dai ricavi generati dalla vendita di energia elettrica e dalla prestazione dei servizi complementari (indicate alle lettere b) e c) del paragrafo che precede) e, qualora tali introiti non siano sufficienti, a valere sui ricavi afferenti al contributo per l'energia condivisa.

5.4. Il Consiglio Direttivo deve inoltre prevedere, nello schema di bilancio, di accantonare una parte dei proventi netti allo scopo di conseguire o mantenere il patrimonio minimo richiesto dalla legge per il riconoscimento della personalità giuridica in capo all'Associazione, rispettando le prescrizioni di Statuto.

5.5. Sono oggetto di destinazione, secondo i criteri enunciati dagli articoli che seguono, i residui di ciascuna delle categorie di proventi.

5.6. Nella formazione dei riparti, deve inoltre essere rispettato il vincolo posto dall'art. 3, co. 2, lett. g) del d.m. MASE 7.12.2023, secondo cui l'eventuale importo eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa, espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto deve essere destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Titolo II – Ripartizione degli incentivi

Art. 6 – Ripartizione degli incentivi per la condivisione dell'energia

6.1. I proventi oggetto di destinazione derivanti dagli incentivi attribuiti alla CER in ragione della condivisione dell'energia elettrica sono ripartiti, nell'ambito di ciascuna cabina primaria, secondo i criteri che seguono:

- a) il 55% è destinato a finalità di interesse generale, deliberate dall'Assemblea dei membri della CER afferenti a ciascuna configurazione di autoconsumo diffuso;
- b) il 30% è attribuito ai Soci Produttori, in proporzione al Coefficiente di Partecipazione attribuito a ciascun Socio Produttore al 30 giugno dell'esercizio precedente la data di approvazione del bilancio;
- c) il 15% è attribuito ai Soci Consumatori, in proporzione al Coefficiente di Partecipazione attribuito a ciascun Socio Consumatore al 30 giugno dell'esercizio precedente la data di approvazione del bilancio.

6.2. Per ciascun esercizio, sono ammessi alla ripartizione dei proventi oggetto di destinazione esclusivamente i Soci la cui adesione sia risultata efficace entro il 30 giugno del medesimo esercizio e che risultino in possesso della qualifica di Soci alla data di approvazione del bilancio.

6.3. I versamenti ai Soci avvengono a seguito dell'approvazione del bilancio dell'Associazione, mediante bonifico bancario alle coordinate comunicate dall'interessato all'atto dell'adesione alla CER. Nel caso di importi inferiori a 25 euro, i versamenti saranno accantonati e corrisposti in un'unica soluzione, unitamente ai versamenti degli anni successivi, al raggiungimento di tale soglia; nel caso di perdita della qualifica di Socio, gli accantonamenti sono destinati a riserva disponibile della CER.

Titolo III – Ripartizione dei ricavi

Art. 7 – Ripartizione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica

7.1. I ricavi generati dalla vendita di energia elettrica prodotta dagli impianti nella disponibilità della CER sono così ripartiti:

- a) il 30% è destinato per la manutenzione, la sostituzione, la realizzazione o l'ampliamento degli impianti di proprietà della CER;
- b) il 60% è destinato ad attività che perseguono le finalità della CER, deliberate dall'Assemblea dei soci;
- c) il 10% è destinato ad iniziative di sostegno ai Consumatori appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Art. 8 – Ripartizione dei proventi derivanti da altri servizi

8.1. Alla chiusura di ogni esercizio sociale, gli avanzi maturati in relazione alla prestazione dei servizi accessori previsti dall'art. 31, co. 2, lett. f) d.lgs. n. 199/2021 sono ripartiti come segue:

- a) il 20% è destinato al potenziamento delle attività;
- b) il 70% è destinato ad attività che perseguono le finalità della CER, deliberate dall'Assemblea dei soci;
- c) il 10% è destinato ad iniziative di sostegno ai Consumatori appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Art. 9 – Clausola di salvaguardia

9.1. Restano ferme e prevalente, rispetto a quelle contenute nel presente Regolamento, le norme di Legge e dello Statuto, nei limiti della compatibilità con il quale il Regolamento va interpretato e applicato.

9.2. Laddove la Legge o lo Statuto preveda accantonamenti di proventi e utilizzazioni di ricavi diverse o parzialmente diverse da quelle indicate nel Regolamento, esse prevalgono e le regole del Regolamento si applicano nei limiti della quota di proventi e ricavi da ritenersi disponibile e liberamente utilizzabile.